DS chiamato a testimoniare sulla frequenza di un alunnodurante la prima settimana di scuola...

Data: 07/02/2020
Area Tematica: Relazioni sindacali, contenzioso
Argomenti: Dirigente scolastico: tipologia dei provvedimenti

Keywords:
#pbb #settimana #verità #testimoniare #udienza #testimonianza #probabilità #errore #incorrere #intelligenti #imprecisione

Domanda

Ho ricevuto da una legale la lettera che vi allego in cui mi si invita a produrre in udienza penale documentazione sulla frequenza di un alunno del nostro corso xxx durante la prima settimana dell'anno scolastico xxx. Per me sussistono numerosi problemi: durante la prima settimana, soprattutto di un corso xxx, la situazione è spesso fluida nella rilevazione delle presenze e nell'attribuzione alle classi; il registro elettronico, ..., comincia ad andare a regime dopo due o tre settimane, ricostruendo le settimane precedenti in base agli appunti prese dai docenti sulle presenze, il che vuol dire che si può facilmente incorrere in errori; per ..... si procede per alcune settimane con un orario ridotto, ma in genere su questo non si fanno circolari, ma si inseriscono soltanto avvisi sul sito.
Chiedo: vista l'alta probabilità di incorrere in errori e imprecisioni rispetto a quanto mi viene chiesto proprio per la prima settimana di scuola di un anno e mezzo fa in un procedimento di rilevanza penale, sono obbligato a testimoniare? In che termini posso difendere le evidenti lacune della scuola nella formalizzazione della presenza degli alunni durante la prima settimana di scuola? A che conseguenze posso andare incontro? Come cittadino prima ancora che come preside tengo in altissimo conto l'accertamento della verità da parte della magistratura, ma i dati e la testimonianza che mi si chiedono potrebbero essere veramente ad alto rischio proprio per l'accertamento della verità, oltre che per me e il mio istituto. Grazie come sempre, cordiali saluti .....

Risposta

Il testimone svolge le funzioni pertinenti a un "ufficio", ossia a un compito che ha rilievo pubblicistico nell'amministrazione della giustizia.
Egli è perciò tenuto a:
- presentarsi davanti al giudice;
- attenersi alle istruzioni impartitegli (ad esempio, non avere contatti con altre parti nel corso dell'udienza);
- prestare giuramento ai sensi dell'art.497 c.p.p.;
- rispondere alle domande rivoltegli riferendo ciò che è realmente a sua conoscenza (obbligo di dire la verità), salvo che non risulti compromessa la propria posizione; il testimone non può, infatti, essere obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale; in questi casi il soggetto può rifiutarsi di rispondere.

In questa prospettiva, il suggerimento è: dire la verità; trovare risposte "intelligenti", spiegando le difficoltà organizzative e circoscrivendo il contenuto della deposizione allo stretto necessario. E' peraltro evidente che il dirigente non può ricordare esattamente le presenze del soggetto (soprattutto a distanza di tempo): egli potrà quindi limitarsi a riferire su ciò che si desume dall'esame degli atti ufficiali della scuola. Che siano attendibili o meno, non spetta al dirigente dirlo (ma sarà oggetto della discussione tra le parti).
Si raccomanda di evitare di rifiutarsi espressamente di rispondere: ciò porterebbe a un conflitto manifesto con l'avvocato che conduce l'interrogatorio e potrebbe indurre il predetto (e forse anche il pubblico ministero) alternativamente a contestare la reticenza o, quanto meno, a far emergere una possibile responsabilità penale sui fatti oggetto della testimonianza (il che è proprio quello che si vuole evitare).
Comunque: il dirigente è solo chiamato a testimoniare; non è l'imputato e, con ogni probabilità, il funzionamento della scuola non è l'interesse primario del giudice.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.